

FONDO VENTIDUE

FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO

Iscrizione Albo Covip dei Fondi Pensione n. 1428



REGOLAMENTO SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 26 marzo 2019 e aggiornato con le novità della Legge di Bilancio 2026 e il D.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

Articolo 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento il Fondo Ventidue - Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero (di seguito, "Fondo Ventidue" o "Fondo") dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria -prevista all'art. 5- in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al Fondo Ventidue.

Articolo 2 - Definizione di soggetto fiscalmente a carico

1. Sono considerati a carico del lavoratore aderente a Fondo Ventidue i soggetti, indicati nel successivo comma 2, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ferma restando la condizione indicata al comma 1 del presente articolo, sono considerati fiscalmente a carico:

- a. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b. i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o affiliati;
- c. nonché, solo se conviventi con il contribuente o se ricevano da quest'ultimo assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (anche adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne.

Articolo 3 - Adesione dei soggetti fiscalmente a carico del lavoratore

1. L'adesione al Fondo Ventidue dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore iscritto al Fondo (di seguito "iscritto principale") ovvero in un momento successivo. La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'iscritto al Fondo deve sussistere all'atto dell'iscrizione del fiscalmente a carico: la posizione individuale in tal modo attivata è autonoma e distinta da quella dell'iscritto principale.

2. Ai fini dell'iscrizione al Fondo Ventidue di un soggetto fiscalmente a carico deve essere compilato l'apposito modulo "**Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico**", reperibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondoventidue.it. Per le modalità di trasmissione del modulo al Fondo, si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 5.

3. Nel caso in cui l'adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo dell'iscritto principale, il modulo di cui al comma precedente deve essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

4. Nel caso di iscrizione di un soggetto fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico.

In ogni caso il modulo deve essere sottoscritto anche dall'iscritto principale.

Articolo 4 - Contribuzione

1. L'iscritto principale determina liberamente l'importo della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico, tenendo presente che tali contributi saranno deducibili dal proprio reddito entro il limite di euro 5.164,57 in conformità a quanto riportato nel documento sul regime fiscale del Fondo disponibile sul sito istituzionale. **Tale limite, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stato innalzato a 5.300,00 euro** (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di bilancio 2026).

2. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o **mediante versamenti diretti al Fondo** ovvero **mediante versamenti indiretti**, effettuati cioè per il tramite dell'azienda.

3. Nel caso di versamenti diretti al Fondo, questi possono essere effettuati dal lavoratore (anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia cessato di partecipare al Fondo) o dal soggetto fiscalmente a carico (maggiorenne), e l'importo della contribuzione è stabilito in cifra fissa all'atto del versamento. Per le modalità di versamento, scadenza dei versamenti e investimento della contribuzione in esame si applica quanto previsto al successivo articolo.

4. L'iscritto principale o il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intenda effettuare i versamenti contributivi diretti deve compilare e inviare al Fondo l'apposito modulo "*Contribuzione soggetti fiscalmente a carico - Versamento diretto*", reperibile sul sito internet del Fondo, avendo cura di allegare la copia della disposizione di bonifico. La compilazione e trasmissione al Fondo del predetto modulo deve avvenire in occasione di ogni versamento effettuato.

5. Nel caso di versamenti indiretti attraverso l'azienda, l'entità della contribuzione da trattenere mensilmente sulla busta paga deve essere comunicata dall'iscritto principale al Fondo e all'Azienda (ufficio Settore Risorse Umane di Autostrada del Brennero S.p.A.), utilizzando l'apposito modulo "*Contribuzione soggetti fiscalmente a carico - Versamento indiretto tramite azienda*", disponibile sul sito internet del Fondo.

Articolo 5 - Modalità di versamento della contribuzione e investimento dei contributi

1. I versamenti contributivi diretti da parte dei soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento (iscritto principale o fiscalmente a carico maggiorenne e capace) dovranno

essere effettuati sul c/c bancario intestato a "Fondo Ventidue - Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero ", presso BTS - BANCA TRENINO SÜDTIROL - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO, utilizzando il codice IBAN **IT21K0830401814000014083310**, con indicazione della seguente causale: "**CTRBFISC - codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico**".

2. Ad avvenuto versamento, dovranno essere trasmessi al Fondo una copia del bonifico effettuato e il modulo "*Contribuzione soggetti fiscalmente a carico - Versamento diretto*" secondo le seguenti modalità:

a) tramite posta, all'indirizzo: Via Berlino, n. 10 – Cap 38121 – Trento (TN);

ovvero

b) via e-mail, agli indirizzi: fondoventidue@fondoventidue.it e fondoventidue@italianwelfare.com.

3. Nel caso di versamento per il soggetto fiscalmente a carico minorenni o sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore.

4. I contributi versati saranno investiti nell'unico comparto di investimento del Fondo Ventidue (Comparto Assicurativo).

5. Il Fondo Ventidue procederà all'investimento dei versamenti contributivi soltanto a seguito dell'avvenuta ricezione del Modulo. Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione non consentono al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti alla prima data utile successiva alla trasmissione della documentazione completa e correttamente compilata.

6. L'investimento dei contributi avverrà sulla base delle seguenti regole:

a) i versamenti effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese, saranno investiti sulla posizione dell'iscritto nel mese di versamento;

b) i versamenti effettuati dopo il giorno 20 di ciascun mese, saranno investiti sulla posizione dell'iscritto nel mese successivo a quello del versamento.

7. Per i versamenti indiretti, la contribuzione a favore dei soggetti fiscalmente a carico tramite trattenuta mensile sulla busta paga avrà luogo successivamente al perfezionamento dell'adesione del soggetto fiscalmente a carico stesso e all'avvenuta trasmissione al Fondo e all'azienda del modulo "*Contribuzione soggetti fiscalmente a carico - Versamento indiretto tramite azienda*", secondo le modalità richiamate al precedente comma 2.

Articolo 6 - Vicende del rapporto di partecipazione al Fondo del lavoratore di cui il soggetto interessato è fiscalmente a carico

1. Nel caso in cui l'iscritto principale perda i requisiti di partecipazione al Fondo Ventidue, sia che opti per il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo (anche in assenza di contribuzione) sia per il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare ovvero per il riscatto della posizione accumulata, il soggetto fiscalmente a carico può:

a) mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata;

b) trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale l'iscritto principale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, ammesso che il Fondo pensione di destinazione preveda l'adesione del fiscalmente a carico.

2. Parimenti, sia nel caso di premorienza dell'iscritto principale che nel caso in cui quest'ultimo, a seguito della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, richieda al Fondo la prestazione pensionistica complementare, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata.

3. Nei casi previsti ai precedenti commi, è prevista la facoltà di proseguire la contribuzione al Fondo e il versamento può essere effettuato, dai soggetti individuati nell'art. 4, secondo le modalità stabilite all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico

1. Nel caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'iscritto principale di esercitare una delle seguenti opzioni:

a) mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale. In caso di proseguimento della contribuzione il versamento può essere effettuato, dai soggetti individuati nell'art. 4, secondo le modalità stabilite all'art. 5 del presente Regolamento;

b) trasferimento della posizione individuale accumulata presso altra forma pensionistica complementare a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività lavorativa o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

Non è in alcun caso ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005, intendendosi preclusa la facoltà di riscatto a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico.

Articolo 8 – Anticipazione, Riscatto e Trasferimento della posizione individuale

1. In presenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, i soggetti fiscalmente a carico possono esercitare le seguenti prerogative:

a) accedere alle anticipazioni per spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione, ulteriori esigenze;

b) trasferire la posizione individuale maturata decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo;

c) trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica alla quale acceda in relazione alla propria attività lavorativa;

d) riscattare la posizione per le causali previste dall'art. 14, comma 2, lett. b) o c) D.lgs. n. 252/2005 (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità, disoccupazione per periodi di tempo compresi tra 12 e 48 mesi o superiori a 48 mesi, invalidità) attinenti all'attività lavorativa del soggetto fiscalmente a carico.

2. In caso di esercizio delle prerogative individuali indicate alle lettere a) e d), comma 1 del presente articolo da parte dei soggetti fiscalmente a carico minore di età, alla richiesta di anticipazione o riscatto deve essere allegata l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Codice Civile.

Articolo 9 – Disposizione finale

1. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico sono valide le previsioni statutarie in quanto applicabili e previa verifica della sussistenza degli eventuali presupposti di volta in volta previsti.